

	<p align="center"><b>PARCO ADDA NORD</b> Trezzo sull'Adda</p>	sigla <b>C.d.G.</b>	numero 18	data 16.03.2015
	<p><b>Oggetto:</b> APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO QUADRO TRA PARCO ADDA NORD, SOCIETA' GREM SRL E SINERGIE INTEGRATE PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRALI IDROCINETICHE.</p>			

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

L'anno **duemilaquindici**, addì **sedici** del mese di **marzo**, alle ore 17,30 in Trezzo sull'Adda, convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei sottoindicati Signori:

N.	COGNOME E NOME		CARICA	Presenti	Assenti
1	Agostinelli	Agostino	Presidente	X	
2	Di Biase	Renzo	Membro		X
3	Tentori	Giuseppe	Membro	X	
4	Soldi	Simonetta	Membro	X	
5	Mauri	Paolo	Membro	X	

E' presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI

Assiste il Segretario Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI

Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO DI GESTIONE

### PREMESSO

- che la società Sinergie Integrate e la Società GREM, hanno chiesto al Parco Adda Nord di poter realizzare in accordo con il Parco stesso una o più centrali idroelettriche realizzate mediante la localizzazione e messa in opera di idonee turbine idrocinetiche di seguito meglio identificate;
- che le turbine di cui trattasi sono coperte dai seguenti brevetti internazionali:
  - Flow Deflection Devices and Method for Energy Capture Machines (deflettori di flusso e metodi per catturare energia) brevetto PCT IL 2007/00348;
  - Shrouded Turbine Blades Design (pale della turbina) brevetto IB 2009/050579;
- che per la posa e messa in opera delle succitate turbine non vengono richieste particolari opere quali: dighe, cascate costruzioni di canali artificiali, doti di presa e remissioni ecc.;
- che il sistema proposto non implica la modifica o, comunque, produce effetti minimi o inesistenti di alcun parametro fluidodinamico, biologico, morfologico, ambientale e meccanico del fiume, delle sponde e di altri manufatti eventualmente già presenti;
- che la soluzione garantisce il rispetto del Deflusso Minimo Vitale (DMV) in quanto viene sempre e comunque garantita la presenza continua di acqua nel parametro di valle dell'opera trasversale di intercettazione esistente in alveo;
- che la turbina proposta è il frutto di un lungo studio che ha permesso di ottenere l'esatto rapporto dimensionale, grazie ad un algoritmo che consente di avere un controllo supplementare e rendere le turbine "intelligenti" ovvero capaci di auto-adattarsi al variare delle condizioni fisiche del fiume e dei flussi energetici prodotti dall'acqua;
- che la turbina è stata testata da NAVSEA, ente indipendente USA, che ha certificato le particolari performance della turbina che è in grado di "catturare" oltre il 50% in più di energia rispetto ai sistemi tradizionali in uso corrente;
- che la soluzione proposta, poiché, non implica alcuna modifica o, comunque, produce effetti minimi o inesistenti sulla struttura del fiume, al suo ecosistema, alla fluocinetica, fluidodinamica e alla morfologia garantendo la naturale integrità ecosistemica del fiume, la stessa garantisce la salvaguardia della normale struttura dell'alveo e, di conseguenza, la presenza di una biocinesi che corrisponda alle condizioni naturali a monte dell'impianto e sul luogo dell'impianto ante installazione;
- che la soluzione proposta dovrà tener conto e salvaguardare anche l'attuale sistema di navigazione che non deve essere in alcun modo alterato, e pertanto saranno ricercate soluzioni, di concerto con il parco, che garantiscano la navigabilità dei tratti di fiume ad oggi utilizzati a tale scopo;
- che l'Ente Parco, tra l'altro, ha come scopo la tutela, valorizzazione, pianificazione, realizzazione e gestione delle aree ricomprese nel parco;
- che l'Ente Parco attua gli interventi necessari per la tutela e la conservazione delle specie animali e vegetali, dei boschi per la difesa degli equilibri ecologici ed idrogeo-

logici e per il recupero degli impianti idraulici assumendo, ove necessario, ogni funzione e servizio ambientale nell'interesse dei componenti la Comunità, e per lo sviluppo sostenibile del territorio;

- che l'Ente Parco è chiamato, nel quadro degli impegni internazionali fissati nella conferenza RIO+20, ad operare per il raggiungimento di una economia ecocompatibile nella quale risulta chiaro il concetto di LIMITE; concetto posto a base della cosiddetta "Green Economy" quest'ultima da intendersi come transizione verso un'economia verde (adattata al contesto nazionale), che non sia solo un miglioramento ambientale, ma un nuovo paradigma che cerchi di alleviare minacce globali come il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, la desertificazione, l'esaurimento delle risorse naturali e al tempo stesso promuovere un benessere sociale ed economico;
- che è ferma intenzione dell'Ente Parco operare al fine di costruire un vero e proprio repertorio in tema di Green Economy nel più ampio contesto dello sviluppo sostenibile e della lotta alla povertà; dove tutti i rappresentanti della società civile italiana - dalle associazioni alle imprese dalle amministrazioni locali agli enti di ricerca - possono trovare risposte tecnologicamente avanzate per il conseguimento degli obiettivi che la stessa conferenza di RIO+20 ha posto come base per il futuro. Avendo come fine il rafforzamento del contributo dei parchi italiani alla Conferenza di Rio e ai successivi impegni in materia di sviluppo sostenibile;
- che la legislazione nazionale in materia energetica ed in particolare la legge n°10 del 09/01/1991, recante le norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale, prevede strumenti, procedure ed interventi per incentivare lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, annoverando tra queste anche le fonti idroelettriche;
- che per quanto precede, l'utilizzazione di fonti rinnovabili, tra cui quelle idroelettriche, e la realizzazione dei relativi impianti di generazione sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 10/91;
- che il D.lgs. 29/12/2003 n°387, in attuazione della direttiva comunitaria 2001/77/CE in materia di promozione di energia prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, conferma ed integra la disciplina di cui sopra dichiarando che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti". Tale norma dispone inoltre che "la costruzione e l'esercizio degli impianti [...] sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico";
- che circa il rapporto tra tutela paesaggistico-ambientale ed utilizzazione di fonti energetiche, l'art. 5 della Legge 23 agosto 2004 n°239 in tema di riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia prevede che "le Regioni e gli Enti Locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche, ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto a stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale";
- che la Regione Lombardia, con DGR n°IX/3298 del 18/04/2012 ha deliberato le "Linee Guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia

elettrica da fonti rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia;

VISTI

il Regio Decreto n° 1775 del 1933 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;

- il combinato disposto della legge n. 10 del 09/01/1991; D.Lgs. 29/12/2003 n. 387; Legge 23 agosto 2004 n. 239; DM 10 settembre 2010; D.Lgs. 03/03/2011 n.28;
- il regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
- il programma regionale di sviluppo (PSR) della X Legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 9 luglio 2013, ed in particolare il Piano Energetico Ambientale Regionale ed il punto 130 Econ 5.1;
- il Documento di analisi e indirizzo per lo sviluppo del sistema industriale lombardo" - D.A.I.S.S.I.L., con riferimento ai territori delle provincie appartenenti al Parco stesso, documento analitico e programmatico che identifica, in un quadro pianificatorio, le misure più adeguate a sostenere lo sviluppo e la competitività delle imprese e dei territori provinciali;
- il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Adda Nord che definisce le modalità di gestione delle aree del fiume Adda sub-lacuale di competenza;

RILEVATO

che è intenzione dell'Ente Parco porre in essere progetti tesi alla valorizzazione di tecnologie innovative capaci di coniugare in una logica di "Green Economy" l'utilizzo di energie rinnovabili con la tutela e valorizzazione dell'ecosistema delle aree del Parco, finalizzando gli stessi ad attività di valorizzazione ambientale nell'ambito di specifiche progettualità da condividere in un'ottica di Public Private Partnership;

RITENUTO

di stipulare un Accordo Quadro che consenta alle parti di:

- definire i contenuti del piano per la realizzazione di una o più centrali idroelettriche sul fiume che prevede l'utilizzo di turbine idrocinetiche posto sotto il pelo dell'acqua che non implichi modifiche o, comunque, produca effetti minimi o inesistenti alla struttura del fiume al suo ecosistema, alla fluidocinetica, fluidodinamica e alla morfologia stessa del sito;
- identificare le aree e le linee di intervento prioritario per la realizzazione di dette centrali con il solo scopo di garantire la produzione idroelettrica e la valorizzazione ambientale e paesaggistica delle aree di intervento ed il finanziamento di opere di compensazione e valorizzazione del sistema fiume nel suo complesso;
- definire nuove linee di sviluppo per l'ulteriore valorizzazione, conservazione e fruizione del fiume e delle aree limitrofe;
- definire la modalità di attuazione del programma e i rispettivi impegni;
- impegnare le parti a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione degli interventi proposti dal progetto;

VISTO

lo schema di Accordo Quadro allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 17, comma 5, lett. z) del vigente Statuto;

CON VOTI favorevoli n. 4, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano di n. 4 Consiglieri presenti e votanti,

### **D E L I B E R A**

1. Di approvare lo schema di Accordo Quadro tra Parco Adda Nord, Società GREM S.r.l. di Milano e Sinergie Integrate di Pizzighettone per la realizzazione di centrali idrocinetiche, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa;
2. Di demandare al Direttore tutti gli atti conseguenti l'approvazione della presente deliberazione compresa la sottoscrizione dell'Accordo Quadro de quo.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO DI GESTIONE**

**RAVVISATA** l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

**VISTO** l'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267);

**CON VOTI:** unanimi espressi nelle forme di legge

### **D E L I B E R A**

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Dr. Agostino Agostinelli

IL SEGRETARIO

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

---

---

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico [www.parcoaddanord.it](http://www.parcoaddanord.it) – Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 02.04.2015

Addì 02.04.2015

IL SEGRETARIO

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

---

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Addì 02.04.2015

IL SEGRETARIO

---

---

---

#### ESECUTIVITA'

- [X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000
- [ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Addì 02.04.2015

## ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRALI IDROKINETICHE

---

### Sommario

Art. 1 - Premesse.....	10
Art. 2 - Oggetto dell'accordo.....	10
Art. 3 - Finalità dell'accordo .....	11
Art. 4 - Principi e criteri localizzativi e vincoli .....	11
Art. 5 - Modalità di esercizio e realizzazione del progetto - Progettazione, realizzazione e gestione del singolo intervento.....	12
Art. 6 - Tempi di realizzazione e durata dell'accordo.....	12
Art. 7 - <i>Ulteriori obblighi dei contraenti</i> .....	13
Art. 8 - Controversie.....	13
Art. 9 - Disposizioni finali.....	14

L'anno ....., il giorno ....., del mese di ....., in Trezzo sull'Adda (MI), nella sede del Parco Adda Nord sita in via Padre Benigno Calvi, 3 con il presente accordo quadro da valersi per ogni effetto di legge

TRA

**Il Parco Adda Nord**, con sede legale in ..., C.F. n. ..., P.I. n. ..., rappresentata dal .....,  
E

**Società GREM srl**, con sede legale in ..... – via ..... /., C.F./P.I. n. ...., rappresentata dal ..... nato a ..... il 0./0./19.. e residente in ..... (..) via ....., ..;

**Sinergie Integrate** con sede legale in Pizzighettone (Cr) – via Formigara, 25 P.I n. 01537670190, rappresentata dal Dott. Carlo Cipelletti, nato a Cremona il 19/08/1965 e residente a Pizzighettone (Cr) via Formigara, 25

Insieme d'ora innanzi denominati come le "Parti" e singolarmente la "Parte"

*PREMESSO:*

che la società Sinergie Integrate e la Società GREM, hanno chiesto al Parco Adda Nord di poter realizzare in accordo con il Parco stesso una o più centrali idroelettriche realizzate mediante la localizzazione e messa in opera di idonee turbine idrocinetiche di seguito meglio identificate;

- che le turbine di cui trattasi sono coperte dai seguenti brevetti internazionali:
  - Flow Deflection Devices and Method for Energy Capture Machines (deflettori di flusso e metodi per catturare energia) brevetto PCT IL 2007/00348;
  - Shrouded Turbine Blades Design (pale della turbina) brevetto IB 2009/050579.
- che per la posa e messa in opera delle succitate turbine non vengono richieste particolari opere quali: dighe, cascate costruzioni di canali artificiali, dotti di presa e remissioni ecc.;
- che il sistema proposto non implica la modifica o, comunque, produce effetti minimi o inesistenti di alcun parametro fluidodinamico, biologico, morfologico, ambientale e meccanico del fiume, delle sponde e di altri manufatti eventualmente già presenti;
- che la soluzione garantisce il rispetto del Deflusso Minimo Vitale (DMV) in quanto viene sempre e comunque garantita la presenza continua di acqua nel parametro di valle dell'opera trasversale di intercettazione esistente in alveo;
- che la turbina proposta è il frutto di un lungo studio che ha permesso di ottenere l'esatto rapporto dimensionale, grazie ad un algoritmo che consente di avere un controllo supplementare e rendere le turbine "intelligenti" ovvero capaci di auto-adattarsi al variare delle condizioni fisiche del fiume e dei flussi energetici prodotti dall'acqua;
- che la turbina è stata testata da NAVSEA, ente indipendente USA, che ha certificato le particolari performance della turbina che è in grado di "catturare" oltre il 50% in più di energia rispetto ai sistemi



tradizionali in uso corrente;

- che la soluzione proposta, poiché, non implica alcuna modifica o, comunque, produce effetti minimi o inesistenti sulla struttura del fiume, al suo ecosistema, alla flucinamica, fluodinamica e alla morfologia garantendo la naturale integrità ecosistemica del fiume, la stessa garantisce la salvaguardia della normale struttura dell'alveo e, di conseguenza, la presenza di una biocinesi che corrisponda alle condizioni naturali a monte dell'impianto e sul luogo dell'impianto ante installazione;

- che la soluzione proposta dovrà tener conto e salvaguardare anche l'attuale sistema di navigazione che non deve essere in alcun modo alterato, e pertanto saranno ricercate soluzioni, di concerto con il parco, che garantiscano la navigabilità dei tratti di fiume ad oggi utilizzati a tale scopo;

che l'Ente Parco, tra l'altro, ha come scopo la tutela, valorizzazione, pianificazione, realizzazione e gestione delle aree ricomprese nel parco;

- che L'Ente Parco attua gli interventi necessari per la tutela e la conservazione delle specie animali e vegetali, dei boschi per la difesa degli equilibri ecologici ed idrogeologici e per il recupero degli impianti idraulici assumendo, ove necessario, ogni funzione e servizio ambientale nell'interesse dei componenti la Comunità, e per lo sviluppo sostenibile del territorio;

- che L'Ente Parco è chiamato, nel quadro degli impegni internazionali fissati nella conferenza RIO+20, ad operare per il raggiungimento di una economia ecocompatibile nella quale risulta chiaro il concetto di LIMITE; concetto posto a base della cosiddetta "Green Economy" quest'ultima da intendersi come transizione verso un'economia verde (adattata al contesto nazionale), che non sia solo un miglioramento ambientale, ma un nuovo paradigma che cerchi di alleviare minacce globali come il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, la desertificazione, l'esaurimento delle risorse naturali e al tempo stesso promuovere un benessere sociale ed economico;

- che è ferma intenzione dell'Ente Parco operare al fine di costruire un vero e proprio repertorio in tema di Green Economy nel più ampio contesto dello sviluppo sostenibile e della lotta alla povertà; dove tutti i rappresentanti della società civile italiana - dalle associazioni alle imprese dalle amministrazioni locali agli enti di ricerca - possono trovare risposte tecnologicamente avanzate per il conseguimento degli obiettivi che la stessa conferenza di RIO+20 ha posto come base per il futuro. Avendo come fine il rafforzamento del contributo dei parchi italiani alla Conferenza di Rio e ai successivi impegni in materia di sviluppo sostenibile;

- che la legislazione nazionale in materia energetica ed in particolare la legge n°10 del 09/01/1991, recante le norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale, prevede strumenti, procedure ed interventi per incentivare lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, annoverando tra queste anche le fonti idroelettriche;

- che per quanto precede, l'utilizzazione di fonti rinnovabili, tra cui quelle idroelettriche, e la realizzazione dei relativi impianti di generazione sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 10/91;

- che il D.lgs. 29/12/2003 n°387, in attuazione della direttiva comunitaria 2001/77/CE in materia di promozione di energia prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, conferma ed integra la disciplina di cui sopra dichiarando che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti". Tale norma dispone inoltre che "la costruzione e l'esercizio degli impianti [...] sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico;

- che circa il rapporto tra tutela paesaggistico-ambientale ed utilizzazione di fonti energetiche, l'art. 5 della

Legge 23 agosto 2004 n°239 in tema di riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia prevede che “le Regioni e gli Enti Locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche, ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto a stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale”;

- che la Regione Lombardia, con DGR n°IX/3298 del 18/04/2012 ha deliberato le “Linee Guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia;

## VISTI

- il Regio Decreto n° 1775 del 1933 Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;
- il combinato disposto della legge n°10 del 09/01/1991; D.lgs. 29/12/2003 n°387; Legge 23 agosto 2004 n°239; DM 10 settembre 2010; D.lgs. 03/03/2011 n°28;
- il regolamento regionale n°2 del 24 marzo 2006 Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'Art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.
- il programma regionale di sviluppo (PSR) della X legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 9 Luglio 2013, ed in particolare il Piano Energetico Ambientale Regionale ed il punto 130 Econ 5.1;
- il documento di analisi e indirizzo per lo sviluppo del sistema industriale lombardo" - D.A.I.S.S.I.L., con riferimento ai territori delle provincie appartenenti al Parco stesso, documento analitico e programmatico che identifica, in un quadro pianificatorio, le misure più adeguate a sostenere lo sviluppo e la competitività delle imprese e dei territori provinciali;
- il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Adda Nord (PTCP) che definisce le modalità di gestione delle aree rientranti nella delimitazione del Parco del fiume Adda sub-lacuale di competenza;

Rilevato che è intenzione dell'Ente Parco porre in essere progetti tesi alla valorizzazione di tecnologie innovative capaci di coniugare in una logica di “Green Economy” l'utilizzo di energie rinnovabili con la tutela e valorizzazione dell'ecosistema delle aree del Parco, finalizzando gli stessi ad attività di valorizzazione ambientale nell'ambito di specifiche progettualità da condividere, in un'ottica di Public Private Partnership, con i soggetti individuati dal presente accordo;

Tutto ciò premesso,

si concorda quanto segue:

### Art. 1 - Premesse

- 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

### Art. 2 - Oggetto dell'accordo

- 2.1 L'oggetto del presente accordo è quello di innescare comportamenti ed esempi virtuosi in materia di produzione di energia elettrica mediante realizzazione di impianti eco-sostenibili e di conseguenza porre in essere progetti tesi alla valorizzazione di tecnologie innovative capaci di

coniugare, in una logica di “Green Economy”, l'utilizzo di energie rinnovabili con la tutela e valorizzazione dell'ecosistema delle aree del Parco;

- 2.2 Perseguire l'attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di valorizzazione ambientale e culturale delle aree ricomprese all'interno del parco nell'ambito di specifiche progettualità da condividere, in un'ottica di Public Private Partnership, con i soggetti proponenti, mediante la sottoscrizione di appositi accordi attuativi;

### Art. 3 - Finalità dell'accordo

- 3.1 Il presente accordo:

- 3.1.1 Definisce i contenuti del piano per la realizzazione di una o più centrali idroelettriche sul fiume che prevede l'utilizzo di turbine idrocinetiche posto sotto il pelo dell'acqua che non implichi modifiche o, comunque, produca effetti minimi o inesistenti alla struttura del fiume al suo ecosistema, alla fluido-cinetica, fluodinamica e alla morfologia stessa del sito;
- 3.1.2 Definisce i criteri per l'identificazione delle aree e delle linee di intervento prioritario per la realizzazione di dette centrali con il solo scopo di garantire la produzione idroelettrica e la valorizzazione ambientale e paesaggistica delle aree di intervento ed il finanziamento di opere di compensazione e valorizzazione del sistema fiume nel suo complesso;
- 3.1.3 Definisce le nuove linee di sviluppo per l'ulteriore valorizzazione, conservazione e fruizione del fiume e delle aree limitrofe;
- 3.1.4 Definisce la modalità di attuazione del programma e i rispettivi impegni;
- 3.1.5 Impegna le parti a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione degli interventi proposti dal Piano di cui trattasi.

### Art. 4 - Principi e criteri localizzativi e vincoli

- 4.1 Il piano consiste nella realizzazione di una o più centrali idroelettriche della tipologia “mini impianti” o “piccoli impianti” di potenza mai superiore ai 3 MWp che non preveda la realizzazione di dighe, cascate, costruzione di canali artificiali, dotti di presa e remissione e di conseguenza non implichi la modifica o, comunque, produca effetti minimi o inesistenti, di alcuno dei parametri fluido-dinamico, biologico, biochimico, morfologico, ambientale e meccanico del fiume delle sponde e di altri manufatti eventualmente presenti in sito; interventi di valorizzazione ambientale delle aree del Parco, da attuarsi nell'ambito territoriale di competenza del parco stesso, interventi di miglioramento della comunicazione con la realizzazione di supporti per la conoscenza e la valorizzazione del tecnologia utilizzata quale “best practice”, in un'ottica di promozione e valorizzazione dei progetti “green”.
- 4.2 Aspetti urbanistici:  
Gli interventi di cui si prevede la realizzazione si potranno sviluppare in tutte le aree del parco che non interferiscono con la navigabilità e che non impattano sui siti sensibili o ritenuti di parti-

colare pregio paesaggistico dallo stesso parco. A tale proposito le società proponenti si impegnano ad effettuare, di concerto con il Consiglio di Gestione del Parco Adda Nord, tutte le verifiche ritenute necessarie preliminarmente alla presentazione dei singoli progetti;

- 4.3 Tutte le opere previste dovranno essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti dei comuni nonché al PTC vigente del Parco.
- 4.4 Con l'approvazione del presente Accordo di Partenariato l'Ente Parco si impegna a facilitare il rilascio di tutte le autorizzazioni di propria competenza ed a partecipare fattivamente alle eventuali conferenze dei servizi nella quale i diversi Enti dovranno, eventualmente, esprimere il proprio parere sulle opere, rappresentando l'utilità e il valore Ambientale della proposta di cui trattasi, fatte salve, ovviamente, gli obblighi e le prescrizioni previste per legge.

#### Art. 5 - Modalità di esercizio e realizzazione del progetto - Progettazione, realizzazione e gestione del singolo intervento

- 5.1 La progettazione e la realizzazione dei Progetti afferenti al piano di cui al punto 3, fermo restando l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte degli enti preposti di cui alla premessa sarà a totale cura e spesa della Società Grem srl e della società Sinergie Integrate senza che vi siano costi a qualsiasi titolo in capo all'Ente Parco, sarà pertanto delegata alle parti private, quali soggetti attuatori degli investimenti, sotto la supervisione ed il coordinamento del Parco per quanto di loro competenza sia gli obblighi carattere burocratici che gli oneri finanziari, assicurativi e di gestione, a qualsiasi titolo legati al progetto.
- 5.2 La Società Grem srl e la società Sinergie Integrate si farà carico direttamente della realizzazione del progetto di realizzazione delle centrali e per la loro realizzazione provvederà ad inoltrare specifica richiesta agli Enti preposti.
- 5.3 Il Parco si farà parte attiva, unitamente ai comuni interessati, a facilitare ed indirizzare la realizzazione del progetto nell'alveo dei principi generali fin qui enunciati e posti alla base del presente accordo le parti private si faranno parte attiva per la realizzazione del progetto e la soluzione di tutti i problemi di carattere tecnico garantendo l'attuazione del presente accordo e versando annualmente all'Ente parco una somma di denaro commisurata alla potenza della centrale messa in opera, da stabilirsi prima della presentazione del progetto stesso e comunque non inferiore a € 150 per kwh, a titolo di compensazione e riequilibrio ambientale coerenti con gli obiettivi generali di politica di sviluppo e valorizzazione che l'Ente parco si è dato.

#### Art. 6 - Tempi di realizzazione e durata dell'accordo

- 6.1 Il Piano oggetto del presente accordo, che è subordinato al rilascio delle Autorizzazione previste per legge, dovrà avere data e tempi di realizzazione certi, pertanto le parti private si impegnano a presentare e realizzare i singoli progetti di cui trattasi senza indugio alcuno.
- 6.2 Il presente accordo entra in vigore dalla sua sottoscrizione e resta valida sino alla scadenza della concessione d'uso del tratto di fiume relativa all'ultimo progetto realizzato, rilasciato ai sensi di legge, e comunque fino data di dismissione delle centrali, accertata dalle parti e certificata dal GSE.

## *Art. 7 - Ulteriori obblighi dei contraenti*

- 7.1 Il Parco, la Società Grem srl e la società Sinergie Integrate, oltre ad assumere gli impegni sopra descritti, concordano sulla necessità di dare celerità alle fasi realizzative del piano e dei singoli progetti previsto dal presente accordo, avviando ulteriori azioni indirizzate alla progettazione degli interventi ed al reperimento di risorse finanziarie a copertura dei suddetti progetti. Inoltre le parti si impegnano entro sei mesi dalla stipula del presente accordo alla definizione di un Protocollo operativo di gestione relativo alle modalità, quantificazione e destinazione del contributo di compensazione ambientale da erogarsi a favore dell'Ente Parco, avente la medesima durata del presente accordo, con il quale saranno successivamente specificate nel dettaglio anche responsabilità e coperture delle garanzie finanziarie a favore dell'Ente Parco e delle coperture assicurative attivate dalle parti private sopra identificate.
- 7.2 Le parti contraenti si impegnano:  
a favorire e porre in essere tutte le azioni finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni previste per legge a favore delle parti private ed in particolare:
- 7.2.1 Il Parco si attiverà, per quanto di propria competenza in sede di Conferenza dei Servizi, ovvero nelle opportune sedi, a facilitare il rilascio dell'istanza di autorizzazione e presso gli enti preposti al fine di ottenere, conformemente a quanto disposto per legge, i pareri a favore dell'iniziativa già condivisa sempre nel rispetto del paesaggio e nel comune intendimento che gli impianti non devono impattare ed essere realizzati sui siti sensibili o ritenuti di particolare pregio paesaggistico dallo stesso parco. A tale proposito le società proponenti si impegnano ad effettuare di concerto con il Parco Adda Nord tutte le verifiche ritenute necessarie;
- 7.2.2. Le parti private, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, si attiverà in collaborazione con gli altri Enti interessati per reperire specifiche risorse a sostegno del progetto, oltre che mantenere e gestire per il tramite di Sinergie Integrate, le attività di gestione delle infrastrutture realizzate e di quelle energetiche, per garantire la loro funzionalità e manutenzione anche a fini turistico-didattici.
- 7.2.3. Le parti private si impegnano ad elaborare prima della presentazione della richiesta delle singole concessioni/autorizzazioni, sulla falsariga del sopracitato Protocollo operativo di gestione, un progetto per la realizzazione di interventi compensativi e mitigativi. Resta inteso che in mancanza di detto progetto, il Parco si riterrà svincolato da qualsiasi obbligo discendente dal presente accordo.

## *Art. 8 - Controversie*

- 8.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

## Art. 9 - Disposizioni finali

- 9.1 IL presente accordo, redatta in forma di scrittura privata non autenticata.
- 9.2 Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto.